



Le regole sugli investimenti stranieri: un'analisi comparata

Coordinato da Gianni Capobianco

a cura di Stefania Pacchi e Andrea Pisaneschi



G. Giappichelli Editore

L'“Osservatorio Internazionale sul Debito” è un progetto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, istituito con l'obbiettivo di monitorare il problema dell'indebitamento, nel diritto privato e nel diritto pubblico, e gli strumenti approntati dagli ordinamenti, nazionale e stranieri, per tentare di porvi rimedio. Il progetto si svolge in collaborazione con l'Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito – AOID – che si propone i medesimi fini e che intende altresì collegare il mondo accademico – italiano ed internazionale – con il mondo delle professioni e degli organi giudicanti.

Nei prossimi mesi si giocheranno partite fondamentali per il mantenimento in vita del sistema delle imprese, per garantire la circolazione della liquidità e la stabilità degli intermediari creditizi, per rilanciare una politica di investimenti che abbia moltiplicatori adeguati sul Pil, per utilizzare in maniera adeguata le risorse europee. In relazione ad ognuna di queste aree saranno necessari interventi normativi, regolatori, interpretativi, applicativi. Il diritto dovrà confrontarsi necessariamente con tematiche economiche ed aziendalistiche; l'Università, per dare un contributo efficace, dovrà ascoltare le voci e le problematiche del mondo giudiziale e professionale.

Attraverso il progetto Osservatorio Internazionale sul Debito, l'AOID intende seguire scientificamente questo percorso attraverso la pubblicazione di ricerche che raccolgano, a seconda dei temi, competenze qualificate ma di diversa estrazione.

La collana si propone pertanto di seguire temi inerenti la crisi di impresa, la relazione tra banca e impresa, nonché le più rilevanti questioni giuridiche relative agli strumenti normativi e regolatori, interni e sovranazionali che verranno adottati, da Governi e Istituzioni sovranazionali, in questo difficile momento storico.

Nelle intenzioni dei curatori la collana dovrà essere un osservatorio, up to date, sulle trasformazioni e i mutamenti giuridici sui temi sopra descritti. Per questa ragione è stata scelta, tra l'altro, la veste dell'e-book ad accesso libero, ritenendo che questo formato possa consentire una maggiore rapidità di pubblicazione ed una migliore possibilità di accesso per professionisti, operatori, studiosi.

Le regole sugli investimenti stranieri: un'analisi comparata

Coordinato da Gianni Capobianco

a cura di Stefania Pacchi e Andrea Pisaneschi



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-5163-3

*Il volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Siena.*

Pubblicato nel mese di luglio 2023
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

ARGENTINA

LE REGOLE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI IN ARGENTINA

Daniel Roque Vítolo

SOMMARIO: 1. A titolo di introduzione. – 1.1. Disposizioni di legge. – 1.1.1. Investimento di capitali esteri. – 1.1.2. Investitore straniero. – 1.1.3. Azienda locale con capitale estero. – 1.1.4. Società locale con capitale nazionale. – 2. La questione delle autorizzazioni preventive. – 3. Trattati bilaterali per la protezione reciproca degli investimenti esteri (BIT o Trattati bilaterali di investimento). – 3.1. Trattati internazionali e Costituzione nazionale. – 4. Investitori che agiscono tramite società. – 4.1. La questione del “atto isolato”. – 4.2. Il diritto di “stare in giudizio”. – 4.3. L’attività abituale della società costituita all’estero nel Paese. – 4.4. Cosa succede se la società costituita all’estero che intende operare nel Paese non corrisponde a un tipo di società previsto dalla legge argentina? – 4.5. Quali sono le responsabilità del rappresentante della società costituita all’estero che agisce nella Repubblica Argentina? – 4.6. Cosa succede se una società con sede all’estero desidera canalizzare i propri investimenti partecipando come socio o azionista a una società con sede nel Paese? – 4.7. Il caso di una società costituita all’estero con sede legale o oggetto principale nella Repubblica Argentina. – 5. Il debitore domiciliato all’estero e la procedura d’insolvenza in corso in Argentina. – 6. Diritti dei creditori nazionali nei confronti dei creditori esteri. – 7. Regime di afflusso di capitali e rimpatrio dei dividendi. – 8. L’impatto fiscale. – 9. Per concludere.

1. A titolo di introduzione

Attualmente il regime degli investimenti esteri nella Repubblica Argentina è disciplinato dal Decreto 1225/89, che regola la Legge 21.382 (t.o. 1980) modificata dalla Legge 23.697.

Secondo tale regime giuridico, gli investitori esteri possono – in linea di principio e in linea di massima – effettuare investimenti nel territorio nazionale senza necessità di preventiva approvazione, alle stesse condizioni degli investitori domiciliati nel Paese, fatte salve le disposizioni di legge che regolano l’attività cui è destinato l’investimento (art. 2), e tra queste attività sono contemplate anche quelle finanziarie (art. 3).

Il requisito per l’iscrizione dell’investimento nel Registro degli Investimenti di Capitale Estero è la semplice presentazione di una nota da parte dell’investitore, dei suoi procuratori o di un suo rappresentante, in duplice copia, che attesti:

- a) Il nome e l’indirizzo dell’investitore straniero.
- b) Il nome e l’indirizzo della società ricevente.
- c) L’attività da sviluppare.

- d) L'importo in valuta estera dell'investimento.
- e) Valuta in cui deve essere registrato l'investimento.

Non è richiesta la presentazione di ulteriore documentazione e nello stesso atto il cancelliere timbrerà copia della nota, che costituirà prova sufficiente della sua iscrizione (art. 6).

Risulta evidente che quanto sopra si riferisce esclusivamente al trattamento che deve essere riservato all'operazione dal punto di vista del regime degli investimenti esteri, ferma restando la preventiva approvazione che deve essere ottenuta da altri enti statali nel caso in cui l'investimento sia destinato a qualsiasi attività specificamente regolata da leggi speciali, come avviene, ad esempio, nei casi di attività finanziaria, ove sia richiesta l'approvazione della Banca Centrale della Repubblica Argentina poiché, come sottolinea il citato decreto 1225/89 – nella – art. 2 in fine, investitori saranno soggetti alle leggi che regolano l'attività a cui destinano l'investimento¹.

1.1. Disposizioni di legge

L'articolo 2 della legge stabilisce un insieme di definizioni.

1.1.1. Investimento di capitali esteri

Ai fini della Legge sugli Investimenti Esteri, per “investimento di capitali esteri” si intende:

- a) tutti i contributi in conto capitale appartenenti a investitori esteri applicati ad attività di natura economica svolte nel Paese; e
- b) l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di una società locale esistente, da parte di investitori esteri.

1.1.2. Investitore straniero

Dal canto suo, la citata legge intende per “investitore estero” qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata fuori del territorio nazionale, titolare di un investimento di capitale estero, e le società locali a capitale estero, quando sono investitori in altre società locali. Nell'art. 3 del decreto 1853/93, si stabilisce che la nozione di “investitore estero” ricomprende le persone fisiche o giuridiche argentine domiciliate fuori del territorio nazionale.

1.1.3. Azienda locale con capitale estero

Ai sensi della Legge 21.382, modificata dalla Legge 23.697, per “società locale a capitale estero” si intende qualsiasi società domiciliata nel territorio della Repubblica, nella quale persone fisiche o giuridiche domiciliate fuori di essa, siano titolari diretti o indirettamente di più di quarantanove per cento (49%) del capitale o dispongano, direttamente o indirettamente, del numero dei voti necessario per prevalere nelle assemblee o nelle riunioni dei soci.

¹ Vedi Víto, Daniel Roque, *Manual Económico Jurídico de la Empresa y de las Inversiones Extranjeras*, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2003.

1.1.4. Società locale con capitale nazionale

Dal canto suo, la legge intende che per “società locale con capitale nazionale” si intende qualsiasi società domiciliata nel territorio della Repubblica, nella quale anche persone fisiche o giuridiche ivi domiciliate, siano titolari diretti o indiretti di non meno di cinquantuno per cento (51%) del capitale ed hanno, direttamente o indirettamente, il numero di voti necessario per prevalere nelle assemblee o nelle riunioni dei soci.

2. La questione delle autorizzazioni preventive

Secondo il regime giuridico argentino, gli investimenti stranieri possono essere effettuati nel Paese senza necessità di autorizzazione preventiva e alle stesse condizioni degli investitori domiciliati in territorio argentino. L’articolo 4 del Decreto 1853/93 stabilisce che, ai fini delle disposizioni delle Leggi 21.382 e 23.697, “...per attività economiche o produttive si intendono tutte le attività industriali, estrattive, agricole, commerciali, finanziarie, di servizi o altre attività connesse alla produzione o allo scambio di beni o servizi”.

La Costituzione argentina garantisce la parità di trattamento tra investitori locali e stranieri, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 20. Di conseguenza, la legge 21.382 sugli investimenti esteri pone gli investitori nazionali e stranieri su un piano di parità.

Parità di trattamento – a parità di condizioni – significa che gli investitori stranieri hanno le stesse condizioni degli investitori locali in termini di *status* fiscale.

La legge stabilisce inoltre che le imprese straniere possono investire in Argentina senza dover ottenere alcun tipo di approvazione preventiva e in assoluta parità con le imprese nazionali; il trattamento nazionale è quindi un principio indiscusso applicabile agli investitori stranieri. Questo principio si applica anche nel caso in cui un investimento straniero comporti la proprietà straniera di una società precedentemente composta da capitale nazionale. Agli investitori stranieri e nazionali è garantita la parità di accesso.

Attualmente non esistono – in linea di principio e in teoria – limitazioni agli investimenti stranieri, se non quelle derivanti da leggi specifiche. Pertanto, la libertà auspicata dalla legge 23.697 può essere limitata in alcuni casi da leggi speciali.

Ciò si verifica in alcuni casi in cui gli investimenti di capitale straniero richiedono l’approvazione preventiva del Potere Esecutivo, che, se del caso, deve essere conforme alla specifica legislazione applicabile, quando:

- i) Sono realizzati nei seguenti settori:
 - a) difesa e sicurezza nazionale;
 - b) fornitura di servizi pubblici postali, di elettricità, di gas e di telecomunicazioni;
 - c) stazioni radio, stazioni televisive, giornali, riviste e case editrici;
 - d) energia;
 - e) istruzione;
 - f) istituzioni finanziarie e assicurazioni.

Il Potere Esecutivo è autorizzato a incorporare altri settori oltre a quelli sopra elencati.

ii) L'approvazione è necessaria anche quando si tratta di convertire una società locale a capitale nazionale il cui patrimonio netto supera i dieci milioni di dollari USA (US\$ 10.000.000) o il suo equivalente in altre valute in una società locale a capitale straniero, quando:

- a) Vengono effettuati contributi in conto capitale;
- b) Vengono acquisite partecipazioni di capitale. Tale approvazione sarà concessa in via eccezionale, qualora vi sia un chiaro vantaggio per l'economia nazionale.

Fanno eccezione le acquisizioni di azioni effettuate a seguito dell'esecuzione giudiziaria di garanzie concesse a garanzia di crediti di creditori domiciliati all'estero e quelle effettuate nell'ambito di procedure concorsuali.

iii) Un altro caso in cui è richiesta l'autorizzazione preventiva è l'acquisizione di avviamento non di proprietà di investitori stranieri e il cui valore superi i dieci milioni di dollari USA (US\$ 10.000.000) o il suo equivalente in altre valute. Tale approvazione avrà lo stesso carattere di esenzione di cui al punto ii) b)².

iv) L'autorizzazione è necessaria anche quando l'importo supera i venti milioni di dollari statunitensi (US\$ 20.000.000) o il suo equivalente in altre valute.

v) Lo stesso vale quando il titolare è uno Stato estero o una persona giuridica straniera di diritto pubblico.

vi) L'autorizzazione è necessaria anche quando vengono richiesti benefici speciali o promozionali di qualsiasi natura a livello nazionale, la cui concessione corrisponde al potere esecutivo e alle condizioni dell'investimento proposto.

Ad esempio, l'articolo 45 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive 22.285 stabilisce che le licenze devono essere assegnate a persone fisiche o a società commerciali regolarmente costituite nel Paese³. Nel caso di società, queste non possono essere filiali o affiliate, né essere controllate da persone fisiche o giuridiche straniere⁴. In alcuni settori, come quello bancario e assicurativo, esistono statuti speciali che impongono a tutti gli operatori di richiedere un'autorizzazione.

La legge 20.091, che regola l'attività degli assicuratori e il loro controllo, prevede all'articolo 5 che le filiali o le agenzie di compagnie straniere siano autorizzate a operare nel

² Acquisizione di quote del capitale di una società per un valore superiore a 10.000.000 dollari USA. Questa approvazione viene concessa in via eccezionale, quando vi è un chiaro vantaggio per l'economia nazionale.

³ "ARTICOLO 45. – Le licenze devono essere assegnate a una persona fisica o giuridica regolarmente costituita nel Paese...".

⁴ Due disegni di legge, presentati dai senatori Pichetto e Maestro, miravano a vietare a persone o società di nazionalità o capitale straniero di possedere più del 25% dei media. In realtà, il disegno di legge del senatore Maestro era più ambizioso, nella misura in cui cercava di estendere questo "nazionalismo" alle imprese che si dedicano alla scienza e alla tecnologia, alla ricerca avanzata, alle industrie rilevanti per la difesa nazionale e "... a qualsiasi altra impresa il cui obiettivo sia considerato indissolubilmente legato alla protezione di questi interessi strategici...", delegando la regolamentazione di tale protezione all'Esecutivo. Entrambe le proposte di legge miravano anche a escludere queste società dalla possibilità di applicare il meccanismo di "salvataggio" della legge fallimentare, in modo che non potessero essere rilevate dai creditori o da altri cittadini argentini o stranieri. Le proposte di legge non hanno avuto successo.

Paese, a condizione che vi sia reciprocità secondo le leggi del loro domicilio⁵. L'articolo 13 della Legge sulle Entità Finanziarie stabilisce che "...Le filiali di entità straniera stabilite e quelle nuove che possono essere autorizzate devono stabilire effettivamente e permanentemente nel Paese il capitale corrispondente in conformità con l'articolo 32 e sono soggette alle leggi e ai tribunali argentini". I creditori del Paese godranno di un privilegio sui beni posseduti da tali entità all'interno del territorio nazionale. L'attività nel Paese dei rappresentanti di istituzioni finanziarie straniere sarà soggetta all'autorizzazione preventiva della Banca Centrale della Repubblica Argentina e ai regolamenti da essa stabiliti..."⁶.

Tra gli altri esempi.

3. Trattati bilaterali per la protezione reciproca degli investimenti esteri (BIT o Trattati bilaterali di investimento)

Gli Accordi internazionali per la protezione degli investimenti sono trattati internazionali il cui obiettivo principale è attrarre investimenti stranieri e promuovere gli investimenti all'estero. A tal fine, creano e mantengono condizioni favorevoli per gli investitori di uno Stato nel territorio di un altro Stato.

L'obiettivo è stabilire un quadro giuridico equo e trasparente per gli investimenti, compresi gli standard riconosciuti dal diritto internazionale in materia di promozione e protezione degli investimenti. In altre parole, questi trattati stabiliscono regole del gioco chiare e prevedibili per gli investitori stranieri, fornendo protezione, chiarezza, prevedibilità e sicurezza reciproca nel trattamento degli investimenti.

A livello di diritto internazionale, il trattamento giuridico degli investimenti stranieri nella Repubblica Argentina è stato sancito da più di cinquanta (50) trattati internazionali sulla protezione reciproca degli investimenti. La maggior parte dei trattati bilaterali firmati sono in vigore, altri sono stati approvati dal Congresso nazionale, ma non sono ancora entrati in vigore, e alcuni trattati sono stati solo firmati dal governo, senza che sia stata approvata una legge specifica.

I Paesi in via di sviluppo hanno fatto ogni sforzo per stimolare gli investimenti diretti, considerandoli più vantaggiosi dei prestiti commerciali ed essenziali per una crescita sostenibile⁷.

Gli investimenti esterni portano nuovi posti di lavoro, innovazione tecnologica, gestione efficace e formazione. Eventuali rischi o effetti negativi – cattura del mercato, sposta-

⁵“ARTICOLO 5. – Le succursali o agenzie di cui all'articolo 2, comma b), sono autorizzate ad esercitare l'attività assicurativa alle condizioni stabilite dalla presente legge per le società per azioni costituite nel paese, se vi è reciprocità in base alle leggi del loro domicilio.

Rappresentanza locale.

Essi saranno incaricati di uno o più rappresentanti con poteri sufficienti a svolgere con l'autorità di vigilanza e con terzi tutti gli atti legali relativi all'oggetto della società e a stare in giudizio per conto della società. Il rappresentante non ha il potere di prorogare o rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di trasferire volontariamente il portafoglio, salvo espressa procura...”.

⁶ Testo conforme al decreto 146/94.

⁷ Nel corso degli anni '90, la maggior parte delle restrizioni agli investimenti diretti esteri nei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi sono state abolite e sono state introdotte misure per stimolare tali investimenti. Vedi “Investimenti diretti esteri in America Latina e nei Caraibi”, gennaio 2000, SELA, www.sela.org.

mento di aziende nazionali, appropriazione di risorse naturali non rinnovabili, capacità di influenzare e condizionare i modi di produzione e commercializzazione, tra gli altri – sono solo effetti dei suoi modelli di efficienza.

Timori per gli investimenti esterni:

- (i) l'instabilità delle norme giuridiche e delle politiche economiche – un fenomeno che si è verificato in Argentina negli ultimi settanta (70) anni –;
- (ii) l'incertezza sull'effettiva possibilità di rimpatriare capitali e dividendi – in Argentina, negli ultimi decenni, sono state imposte di volta in volta restrizioni molto forti al rimpatrio di dividendi e capitali;
- (iii) il rischio di nazionalizzazione o espropriazione di beni o imprese – l'Argentina ha espropriato tre società emblematiche appartenenti a investitori stranieri negli ultimi due decenni⁸;
- (iv) bruschi cambiamenti nelle politiche e la manipolazione delle variabili economiche da parte delle autorità, al punto da generare situazioni che potrebbero rientrare nella teoria dell'imprevedibilità o che in ogni modo potrebbero causare all'investitore una perdita sostanziale del suo investimento o dei benefici che determinano o derivano da esso;
- (iv) violazione del contratto da parte dello Stato – quando quest'ultimo è parte contraente – o da parte di una società di proprietà dello Stato – cosa a cui non è estranea nemmeno l'Argentina, che è stata più volte inadempiente nei confronti del suo debito estero ed è stata più volte citata in giudizio davanti all'ICSID e ad altri tribunali internazionali – e un possibile diniego di giustizia; e
- (v) il rischio di conflitti armati o disordini civili⁹.

Per coprire queste circostanze che agiscono come forti deterrenti agli investimenti, i Paesi in *surplus* di capitale propongono “accordi bilaterali di protezione degli investimenti” e schemi assicurativi nazionali e internazionali. Questi accordi mirano a creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i Paesi, in particolare per gli investimenti di cittadini e società di uno Stato nel territorio dell'altro¹⁰.

In riferimento a questi trattati, è stato sottolineato che “... le imprese appartenenti a Paesi esportatori di capitali hanno, quando investono all'estero, un'assicurazione contro i rischi politici. Ma per ottenerli, l'assicurato, generalmente di origine statale, richiede che il Paese in cui verrà installato l'investimento abbia firmato dei BIT (*Bilateral Investment Treaties*). Inoltre, gli accordi stabiliscono determinati standard di protezione degli investimenti: l'investitore ha il vantaggio di rivolgersi a una giurisdizione internazionale per risolvere eventuali conflitti con lo Stato ospitante dell'investimento”¹¹.

⁸ Vedi casi “YPF”, “Aerolíneas Argentinas” e “Compañía Sudamericana de Valores S.A.” (ex Ciccone Calográfica S.A.).

⁹ Fortunatamente, questo non è il caso dell'Argentina attuale, nonostante l'alto livello di conflitto sociale.

¹⁰ Vedi Di Giovanni Batista, Ileana, *Derecho Internacional Económico*, pp. 274-275, Ed. Depalma 1992 e Di Giovanni Batista, Ileana *en Pautas para un marco normativo para la inversión extranjera*, La Ley- 1989-D, Buenos Aires, pág. 1157.

¹¹ Vedi Ymaz Videla, Esteban, *Protección de las Inversiones Extranjeras. Tratados Bilaterales. Sus efectos en las contrataciones administrativas*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999.

L'Argentina è un membro attivo dell'Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (MIGA)¹² della Banca Mondiale e dell'*Overseas Private Investment Corporation*; entrambe le compagnie assicurative coprono gli investimenti stranieri contro i rischi politici come il controllo dei cambi, l'espropriazione, la guerra e le rivolte e altri rischi, a condizione che il progetto di investimento abbia l'approvazione scritta del governo argentino.

È anche membro del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (ICSID)¹³, un'opzione disponibile per gli investitori stranieri che ritengono che i loro interessi siano meglio tutelati da un arbitrato internazionale. Inoltre, per l'investitore straniero è più veloce procedere in un tribunale internazionale che in un tribunale locale¹⁴.

Tra i trattati in vigore ci sono quelli firmati con Germania, Francia, Spagna, Cile, Canada, Stati Uniti, Paesi Bassi, Cina, Danimarca, Regno Unito, Italia, Svizzera e Venezuela¹⁵.

La maggior parte degli accordi firmati prevede:

- (i) un trattamento agli investitori dei Paesi firmatari non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o il trattamento accordato agli investitori della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso;
- (ii) il libero trasferimento di attività liquide degli investitori dei Paesi firmatari, in particolare dividendi e altri utili correnti, prestiti e rimpatrio di capitali;
- (iii) la sottoposizione delle controversie che possono sorgere tra investitori e Paesi contraenti alla giurisdizione di un tribunale arbitrale internazionale, a scelta dell'investitore¹⁶;
- (iv) l'inclusione delle cosiddette "clausole ombrello", che funzionano come un ombrello e servono a proteggere gli investimenti effettuati¹⁷ e gli obblighi contrattuali assunti dallo Stato ospitante¹⁸.

¹² L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, creata nel 1988, offre agli investitori garanzie contro i rischi non commerciali, LL-1991-B-819.

¹³ L'ICSID è un'istituzione internazionale autonoma con personalità giuridica internazionale che opera nell'ambito della Banca Mondiale, con sede a Washington. È stato istituito dalla Convenzione del 1966 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati e fornisce servizi di conciliazione e arbitrato.

¹⁴ La registrazione di una controversia presso l'ICSID non è strettamente legata all'importo della richiesta.

¹⁵ Leggi 24.098, 24.100, 24.118, 24.342, 24.125, 24.124, 24.352, 24.325, 24.387, 24.184, 24.122, 24-099, e 24.457, rispettivamente.

¹⁶ Vedi Bomchil, *Máximo El nuevo régimen de las inversiones extranjeras*, LL-1994-A-, p. 732.

¹⁷ Una società di diritto argentino composta da entità straniere regolarmente registrate nel Paese ha presentato un ricorso di incostituzionalità alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione contro la Provincia di Salta, che chiedeva il pagamento di un'imposta locale maturata in seguito alla sua partecipazione a un'opera pubblica, e chiedeva come ingiunzione provvisoria che la situazione in cui si trovava non venisse modificata. La Corte ha ritenuto opportuno concedere la misura cautelare per evitare la richiesta di riscossione di un'imposta durante il periodo di trattative amichevoli stabilito nei trattati che regolavano il caso (sei mesi Legge 24.118 e 24.099, corrispondenti ai trattati firmati con la Spagna e la Svizzera, che era l'origine del capitale di investimento) (CS. 18.07.2002, "Teyma Abengoa S.A. c/ Provincia de Salta", L.L. 4.10.02, con nota di Emilio J. Cárdenas e Juan Carlos Cassagne).

¹⁸ Vedi Lisdero, Alfredo R. y Helbert, Dario, "La Protección de las Inversiones Extranjeras en la Argentina", ED 13/6/2002.

3.1. Trattati internazionali e Costituzione nazionale

In Argentina, i trattati internazionali conclusi in conformità con i principi di diritto pubblico stabiliti dalla Costituzione nazionale prevalgono sulle leggi nazionali (artt. 27 e 75, inc. 22 CN). Prima della riforma costituzionale del 1994, la Corte Suprema sosteneva che “... l’applicazione da parte degli organi dello Stato argentino di una norma interna che trasgredisce un trattato, oltre a costituire una violazione di un obbligo internazionale, viola il principio della supremazia dei trattati internazionali sulle leggi interne”¹⁹.

4. Investitori che agiscono tramite società

Secondo il regime della Legge generale sulle società argentina (19.550 e successive modifiche), una società costituita all’estero è disciplinata, per quanto riguarda l’esistenza e la forma, dalle leggi del luogo di costituzione ed è autorizzata a compiere atti isolati nel Paese e a stare in giudizio (sezione 118). Ciò significa che tutte le questioni relative alla personalità giuridica, alla capacità, alle formalità di costituzione, alla forma giuridica e agli organi sono disciplinate dalla legge del Paese di origine.

Qual è l’ambito di applicazione di questa norma? Ebbene, si può sottolineare che è la legge del Paese d’origine a determinarlo:

- i) Lo *status* di persona giuridica dell’entità, la sua esistenza e il momento in cui deve essere considerata un soggetto di diritto se fosse dotata di personalità giuridica distinta – l’esistenza stessa della società –;
- ii) la sua capacità di acquisire diritti e contrarre obbligazioni;
- iii) Le formalità a cui deve essere sottoposto l’atto costitutivo o lo statuto;
- iv) Il regime di funzionamento interno della società, la legittimazione ad agire dei suoi amministratori e rappresentanti e i sistemi di adozione delle decisioni e di vincolo della società nei confronti dei terzi;
- iv) La portata dei patti e delle convenzioni contenuti negli atti costitutivi e nel contratto;
- v) Gli elementi e i requisiti dello statuto – o dell’attività legale che ha dato origine alla società nel caso in cui l’origine non sia contrattuale;
- vi) Conformità agli elementi tipici e rispetto del tipo di società – se esiste;
- vii) l’ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni governative – ove necessarie; e
- ix) Le conseguenze per l’azienda del mancato rispetto delle norme e delle disposizioni stabilite dalla legge straniera per i casi di violazione del regime giuridico di origine²⁰.

4.1. La questione del “atto isolato”

Cosa si intende per “atto isolato”?

¹⁹ Vedi Corte Suprema, Fallos 317:1282, “Café La Virginia”, Tratados internacionales interpretados por la Corte Suprema, José Luis Amadeo, Editorial Ad-Hoc, 2000, p. 23.

²⁰ Vedi Vítoło, Daniel Roque, *Sociedades extranjeras y “off shore”*, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2003.

La classificazione di un atto compiuto da una società costituita all'estero come "atto isolato":

- a) deve essere effettuata sotto il duplice profilo combinato della quantificazione – ripetizione o reiterazione – e della qualificazione – natura dell'atto in relazione all'oggetto sociale della società estera e alla sua attività al di fuori del territorio della Repubblica; pertanto, non conta solo il numero degli atti e la loro ripetizione, ma anche la qualificazione degli atti come parte integrante di un'attività sociale;
- b) l'accertamento se una società compia atti isolati o se, al contrario, ponga in essere atti che esulano da tale ambito, non richiede uno specifico procedimento incidentale in sede giurisdizionale per l'accertamento di tale ipotesi; la particolare condotta di volta in volta tenuta può essere valutata sia dal giudice nello specifico conflitto in cui la questione è sollevata a titolo di azione o di difesa, sia dall'autorità di vigilanza in relazione agli atti o ai comportamenti sottoposti al suo controllo;
- c) non è possibile stabilire regole rigide – né criteri dogmatici – a questo proposito, per cui la questione deve essere considerata in ogni situazione concreta – caso per caso – secondo la "regola della ragione".

Infatti, per adottare un criterio in ogni caso concreto, non si deve esaminare solo l'atto in sé, ma anche le conseguenze che possono derivare da tale atto. Se, ad esempio, l'atto di acquisizione di un immobile, urbano o rurale, come investimento immobiliare da parte di una società costituita all'estero può essere considerato *prima facie* come un atto isolato, se l'immobile viene affittato o gestito, quello che originariamente poteva essere descritto come un atto isolato ha dato origine a un'attività abituale nel Paese, soprattutto se è collegato ad atti che rientrano nell'ampio spettro dell'oggetto sociale della società.

4.2. Il diritto di "stare in giudizio"

L'articolo 118 della legge 19.550 stabilisce inoltre, al secondo comma, che la società costituita all'estero "è autorizzata a [...] stare in giudizio".

Questa espressione ha generato non poche polemiche. Tra i precedenti giurisprudenziali che vengono solitamente citati come genesi di questa formulazione c'è l'onmai classica sentenza "El Hatillo", che in realtà era il caso "Potosí SA contro Coccaro, Abel F. s/Recurso de hecho", del 23 luglio 1963, in cui la Corte Suprema di Giustizia argentina ha ribaltato una sentenza della Camera B della Camera Commerciale che aveva negato la partecipazione al processo di una società venezuelana – El Hatillo – che aveva presentato un'azione di terzo per tutelare il proprio diritto di proprietà su alcuni beni che possedeva nel nostro Paese²¹. In quell'occasione, la Corte ha ritenuto che il requisito del previo adempimento degli obblighi di registrazione e pubblicazione degli atti societari e del mandato del rappresentante non fosse correlato alla rapidità del procedimento proprio dell'esecuzione del pegno e alla conseguente fretta con cui il ricorrente doveva far valere il proprio diritto di proprietà sui rispettivi beni, Tanto più che non vi era alcuna circostanza nel caso che permettesse di supporre che il comportamento del fiduciario, e la successiva ese-

²¹ E che erano gravati da un diritto reale di pegno in virtù di un credito esigibile.

cuzione, fossero stati imprevisi prevedibili con sufficiente anticipo per rispettare le formalità di cui alla decisione giudiziaria richiesta dal ricorrente.

In tali condizioni, e nella misura in cui la decisione ha comportato un impedimento effettivo alla tutela giurisdizionale richiesta dalla società ricorrente, la Corte ha dichiarato che nel caso si è verificata la presunta violazione della garanzia costituzionale della difesa in giudizio secondo la dottrina delle sentenze: 241:371; 250:776.

4.3. L'attività abituale della società costituita all'estero nel Paese

Tuttavia, se la società costituita all'estero intende compiere abitualmente atti compresi nel suo oggetto sociale, stabilire una succursale, una sede o qualsiasi altro tipo di rappresentanza permanente, in conformità con le disposizioni dell'articolo 118 della Legge 19.550, deve soddisfare una serie di requisiti imposti da tale legge e dalle autorità di controllo di ciascuna giurisdizione.

Una delle ragioni addotte dalla dottrina a sostegno dell'iscrizione delle società straniere nel Registro Pubblico è il fatto che il regime di pubblicità che ispira ogni iscrizione dà certezza alle relazioni commerciali e ai rapporti di responsabilità, essendo questo concetto legato al controllo e all'esercizio della sovranità da parte dello Stato.

Una società costituita all'estero che voglia compiere regolarmente gli atti del proprio oggetto sociale è obbligata a tenere una contabilità separata nella Repubblica e a sottoporsi al controllo corrispondente al tipo di società.

In assenza di registrazione, la società sarà disciplinata dalle norme della Sezione IV del Capitolo I della Legge 19.550²².

4.4. Cosa succede se la società costituita all'estero che intende operare nel Paese non corrisponde a un tipo di società previsto dalla legge argentina?

L'articolo 119 della Legge 19.550 prevede che l'articolo 118 si applichi alla società costituita in un altro Stato con un tipo di società sconosciuto alle leggi della Repubblica; e che spetti al giudice della registrazione determinare le formalità da osservare in ciascun caso, fermo restando il criterio di massimo rigore previsto dalla Legge generale sulle società – che è quello della società per azioni²³.

²² Attualmente, e dopo la riforma introdotta dalla Legge 26.994 alla Legge 19.550, questa sezione regola le cosiddette società semplici, libere o residuali con un regime di autonomia di volontà molto ampio. Vedi Víto, Daniel Roque, *Sociedades Comerciales, Ed Rubinzal Culzoni, Ley 19.550 comentada*, Tomo IV /I y IV /II, Santa Fe, 2016.

²³ Vedi Víto, Daniel Roque, *Manual de Sociedades, Ed. Estudio*, Buenos Aires, 2019, 2ª. Edición.

4.5. Quali sono le responsabilità del rappresentante della società costituita all'estero che agisce nella Repubblica Argentina?

La Legge 19.550 rispetta – su questo punto – il principio del regime di doveri e obblighi stabiliti per gli amministratori delle società, in conformità con ciascuno dei tipi di società da essa regolati, ai rappresentanti nel Paese delle società costituite all'estero.

In tal modo, questi rappresentanti, agendo ai sensi dell'articolo 58, vincoleranno la società per tutti gli atti che non siano palesemente estranei all'oggetto sociale, e lo faranno anche in violazione dell'organizzazione plurale se si tratta di obbligazioni contratte mediante titoli, contratti tra assenti, contratti di adesione o contratti conclusi mediante moduli, salvo che il terzo abbia effettiva conoscenza del fatto che l'atto è concluso in violazione della rappresentanza plurale.

Il rappresentante della società straniera deve inoltre agire con la lealtà e la diligenza del buon imprenditore e chi non rispetta i propri obblighi è responsabile in solido dei danni derivanti dalla propria azione o omissione.

Il rappresentante ha l'obbligo inderogabile di rispettare la legge, lo statuto e i regolamenti, nonché di curare l'interesse sociale evitando frodi, abusi di potere o gravi negligenze, che sono i fattori di attribuzione della responsabilità contemplati dall'articolo 274 della Legge 19.550.

4.6. Cosa succede se una società con sede all'estero desidera canalizzare i propri investimenti partecipando come socio o azionista a una società con sede nel Paese?

L'articolo 123 della Legge 19.550 stabilisce che questa società deve prima dimostrare all'autorità di vigilanza di essere stata costituita in conformità con le leggi del proprio Paese e registrare il proprio statuto, le modifiche e gli altri documenti abilitanti, nonché quelli relativi ai propri rappresentanti legali, nel Registro Pubblico e nel Registro Nazionale delle Società per Azioni, a seconda dei casi.

4.7. Il caso di una società costituita all'estero con sede legale o oggetto principale nella Repubblica Argentina

In base alle disposizioni dell'articolo 124 della Legge 19.550, una società costituita all'estero che abbia la sede legale nella Repubblica o il cui oggetto principale debba essere realizzato nella Repubblica, sarà considerata come una società locale ai fini dell'adempimento delle formalità di costituzione o della sua riforma e del controllo del suo funzionamento.

Si tratta di una norma inderogabile di Diritto Internazionale Privato, al di là del fatto che ha anche lo scopo di prevenire la frode alla legge²⁴.

²⁴ Vedi Vítolo, Daniel Roque, *Sociedades constituidas en el extranjero con sede o principal objeto en la República*, Ed. Universitas SRL, Buenos Aires, 2005.

5. Il debitore domiciliato all'estero e la procedura d'insolvenza in corso in Argentina

La legge 24.522 prevede un regime specifico per le procedure di insolvenza dichiarate all'estero.

Secondo il regime previsto dalla Legge 24.522, la dichiarazione di insolvenza all'estero è motivo di apertura della procedura di insolvenza nel Paese, su richiesta del debitore o del creditore il cui credito deve essere eseguito nel Paese. In altre parole, in questo caso non è necessario provare lo stato di cessazione dei pagamenti ma, attribuendo effetti extraterritoriali alla sentenza emessa all'estero, la legge consente allo stesso debitore – la cui procedura di insolvenza è stata dichiarata all'estero – o a un creditore – il cui credito è esigibile nel Paese – di richiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nel Paese. Va chiarito che la giurisprudenza ha stabilito, nel regime della legge 19.551, che il riferimento della legge alle procedure concorsuali è limitato esclusivamente al fallimento e non alle procedure di risanamento, in considerazione del fatto che il potere di apertura da parte di un creditore si applica solo a tali procedure e il riferimento al resto si applica solo al fallimento²⁵.

6. Diritti dei creditori nazionali nei confronti dei creditori esteri

Va notato che – secondo la Legge fallimentare argentina 24.522 – l'esistenza del fallimento all'estero non può essere invocata contro i creditori i cui crediti devono essere pagati nel Paese per contestare i diritti che essi rivendicano sui beni esistenti nel territorio nazionale, né per annullare gli atti che essi hanno stipulato con la parte fallita²⁶.

Se la preesistenza di un'altra procedura d'insolvenza all'estero fosse una condizione per far valere le preferenze locali, il debitore potrebbe a sua discrezione richiedere o meno la propria procedura d'insolvenza all'estero, in modo tale che il debitore potrebbe in pratica creare preferenze locali, richiedendo la propria procedura d'insolvenza al di fuori del Paese o, se gli sembrasse meglio, non richiederla e quindi sopprimere le preferenze dei creditori locali a scapito dei crediti esigibili nel Paese. Ciò sarebbe lesivo del principio di giustizia distributiva e indisponibile nelle procedure di insolvenza, poiché la parte insolvente non può ergersi ad arbitro delle preferenze²⁷.

Quanto sopra non pregiudica, ovviamente, le disposizioni dei trattati internazionali.

Su quest'ultimo punto, occorre sottolineare il Trattato di Montevideo del 1889 e la sua modifica con il Trattato di Montevideo del 1940:

- a) la prima è stata ratificata da Argentina, Bolivia, Paraguay, Perù e Uruguay, con la successiva adesione della Colombia; e
- b) il secondo è stato ratificato da Argentina, Uruguay e Paraguay.

²⁵ Vedi CNCom., sala A, 10-4-83, “Kestner SA s/Concurso preventivo, incidente en International Petroleum otro”, LL 1983-B-726.

²⁶ Vedi Vítole, Daniel Roque, *Manual de Concursos y Quiebras, Editorial Estudio*, 3ª. Edición, Buenos Aires, 2022.

²⁷ Vedi CNCom., sala E, 15-9-83, “Trading Américas SA s/Quiebra”, LL 1983-D-423.

In base a questi trattati, viene stabilito un doppio sistema:

- (i) quello dell'unità del fallimento con la pluralità delle masse; e
- (ii) comunicazione di fallimento con comunicazione di saldi, la differenza è stabilita a seconda che il fallito domiciliato in un paese abbia o meno uno stabilimento commerciale indipendente nell'altro.

Nel primo caso si avrà un unico fallimento, ma gli attivi esistenti in ciascun Paese saranno utilizzati per soddisfare, preferibilmente, i crediti esigibili in ciascun Paese.

Nel secondo caso ci saranno più fallimenti, ma l'eccedenza del fallimento di un Paese resterà a disposizione del giudice dell'altro, e i beni esistenti nei Paesi in cui non c'è dichiarazione di fallimento concorreranno alla formazione della massa del fallito il cui giudice ha ordinato il fallimento.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni dei suddetti trattati, va notato che anche se c'è una sola procedura fallimentare, gli ipotecari e i creditori pignorati prima della data di cessazione dei pagamenti possono esercitare i loro diritti davanti ai giudici dello Stato in cui si trovano i beni ipotecati o costituiti in pegno²⁸;

Tuttavia, nei casi non coperti dai suddetti trattati internazionali, una volta che esistono entrambe le procedure, quella dichiarata all'estero e quella dichiarata nel Paese, devono essere stabiliti i diritti che i creditori appartenenti alla procedura d'insolvenza straniera possono esercitare sui beni corrispondenti alla procedura d'insolvenza dichiarata nel Paese. In questo caso, i creditori della procedura d'insolvenza estera possono agire solo sul saldo della procedura d'insolvenza dichiarata nel Paese, una volta soddisfatti gli altri crediti accertati in questa procedura²⁹.

D'altra parte, i crediti chirografari ricevuti all'estero, dopo l'apertura della procedura d'insolvenza nel Paese, devono essere imputati al dividendo d'insolvenza corrispondente ai loro beneficiari sulla base di crediti comuni³⁰.

7. Regime di afflusso di capitali e rimpatrio dei dividendi

Per quanto riguarda l'entrata e l'uscita di valuta estera, la Repubblica argentina ha istituito a suo tempo un Mercato Libero dei Cambi con il Decreto 260/02. Tuttavia, le difficoltà economiche e finanziarie, la crescita del tasso d'inflazione e la perdita di riserve da parte della Banca Centrale, portarono all'istituzione di restrizioni valutarie di vario tipo, che costituirono quello che fu chiamato "blocco valutario".

Secondo l'articolo 2 del suddetto Decreto, le operazioni di cambio saranno effettuate al tasso di cambio liberamente concordato e dovranno essere soggette ai requisiti e ai regolamenti stabiliti dalla Banca Centrale – si noti che la Banca Centrale ha stabilito restrizioni e un tasso di cambio "ufficiale" che differisce di oltre il 100% rispetto al tasso

²⁸ Vedi Tonón, Antonio, *Derecho Concursal*, Depalma, Buenos Aires, 1988, t. I.

²⁹ Vedi Vitolo, Daniel Roque, *Concursos y Quiebras*, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2019.

³⁰ Vedi Cárdenas, Emilio, Pluralidad de concursos. Reflexiones ante la liquidación de la sucursal Nueva York del BIR, en ED 124-939; anche Amadeo, José Luis, *Concursos declarados y créditos pagaderos en el extranjero*, en LL 1983-D-403.

di cambio reale. Questo impone un ostacolo molto forte per gli investimenti perché, se l'investitore straniero trasferisce la somma di denaro corrispondente al suo investimento di capitale attraverso il mercato ufficiale dei cambi, riceverà in valuta locale un valore vicino al cinquanta per cento (50%) del valore reale – e deve quindi ricorrere ad altri meccanismi per ricevere valuta estera per proteggere il suo investimento – e questo lo scoraggia dal farlo.

D'altra parte, anche se l'investitore decidesse di investire in Argentina, avrebbe difficoltà a rimpatriare i suoi dividendi, poiché attualmente esistono restrizioni molto forti imposte dalla Banca Centrale.

Infatti, il rimpatrio di investimenti di non residenti³¹ è consentito solo nei seguenti casi:

- a) A partire da due (2) anni dopo il versamento del contributo in conto capitale e il suo regolamento attraverso il mercato dei cambi da ottobre 2020.
- b) Dal secondo anno di investimenti nel “Piano per la promozione della produzione di gas naturale argentino”³².
- c) per gli esportatori di beni industrializzati ed estrattivi che nel 2021 registrano un aumento delle vendite all'estero rispetto al 2020, per una percentuale di tale aumento in base ai beni esportati.
- d) La normativa consente inoltre alle società esportatrici di IDE³³ di utilizzare i proventi delle esportazioni per rimpatriare gli investimenti dei non residenti³⁴ a partire dall'anno in cui il contributo viene ricevuto attraverso il mercato dei cambi, nella misura in cui:
 - d.1.) gli esportatori hanno finanziato con il contributo un progetto completato che ha aumentato la produzione di beni destinati all'esportazione o alla sostituzione delle importazioni, o la capacità di trasporto per l'esportazione di beni e servizi con la costruzione di opere infrastrutturali presso porti, aeroporti e terminali terrestri di trasporto internazionale; oppure
 - d.2.) il contributo ha un valore minimo di 100 milioni di dollari nei settori di attività inclusi nel “*Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones*”, con li-

³¹ Punto 3.13 del Regolamento “Esterni e scambio”. Persona umana. Una persona umana è considerata residente del Paese entro la cui frontiera ha il suo centro di interesse economico o la sua attività principale. A questo proposito, si presume che una persona umana sia residente di un Paese se rimane o intende rimanere in quel Paese per almeno un anno. 6.5.2. Persona giuridica. Una persona giuridica (comprese le società di fatto o altre società che non soddisfano i requisiti della Legge sulle società generali) è considerata residente nel Paese in cui è stata costituita. Le succursali in un'economia di persone giuridiche di un'altra economia sono considerate residenti nel primo Paese quando sono registrate allo scopo di svolgere regolarmente attività commerciali nel Paese.

³² Punto 3.18 del Regolamento “Esterni e scambio”.

³³ Il concetto di investimento diretto all'estero (IDE) implica il trasferimento di capitali da parte di soggetti economici di un Paese – individui, società e governi – in un altro Paese allo scopo di stabilirvi società o filiali, nonché di acquisire o ottenere una partecipazione rilevante in società estere. Si tratta di un trasferimento di capitale. Questo investimento: (i) è effettuato da un'entità economica in un Paese estero. (ii) Di solito consiste nell'acquisizione di una parte di un'azienda. Ma può essere costituita anche una nuova società. (iii) Il suo scopo è ottenere profitti e ottenere il controllo di una società. (iv) Gli esperti ritengono che l'acquisizione di un minimo del 10% (del capitale sociale) sia da considerarsi un IDE. (v) Comporta non solo il trasferimento di risorse, ma anche il coinvolgimento dell'investitore nella società acquisita. (vi) Da non confondere con l'investimento estero indiretto o con il semplice apporto di capitale.

³⁴ Punto 7.9 del Regolamento “Esterni e scambio”.

mitazioni sui guadagni in valuta estera delle esportazioni legate al progetto e sull'importo lordo dei guadagni in valuta estera³⁵.

- e) Per quanto riguarda il trasferimento di utili e dividendi, l'accesso al mercato dei cambi è consentito fino al 30% dell'importo accumulato dei contributi agli investimenti diretti immessi attraverso il suddetto mercato da gennaio 2020.

Allo stesso modo, a condizioni simili a quelle indicate per il rimpatrio degli investimenti di non residenti, potranno essere trasferiti gli utili e i dividendi corrispondenti agli investimenti effettuati nell'ambito del "Piano di promozione della produzione di gas naturale argentino", così come gli esportatori di beni industrializzati ed estrattivi che abbiano incrementato le vendite all'estero nel 2021.

L'uso diretto dei proventi delle esportazioni per la rimessa di profitti e dividendi è consentito, entro i limiti già menzionati, per i progetti inclusi nel "Regimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones" (Regime di promozione degli investimenti per le esportazioni).

Inoltre, l'articolo 29 della Legge 24.144 – Statuto organico della BCRA – prevede che la BCRA abbia il potere di emanare regolamenti in materia di scambi in conformità con la legislazione vigente e di esercitare la vigilanza necessaria per la loro osservanza. A sua volta, il Decreto di Necessità e Urgenza 609/19 (B.O. 1.09.19) – e il suo emendamento Decreto di Necessità e Urgenza 91/19 (B.O. 28.12.19) – ha stabilito che il controvalore dell'esportazione di beni e servizi deve essere portato nel Paese in valuta estera e/o negoziato sul mercato dei cambi alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Banca Centrale.

È stato inoltre stabilito che la Banca Centrale stabilirà i casi in cui l'accesso al mercato dei cambi per l'acquisto di valuta estera e metalli preziosi e i trasferimenti all'estero richiederanno un'autorizzazione preventiva, autorizzandola a stabilire regolamenti per evitare pratiche e transazioni che tendano ad aggirare, attraverso titoli di Stato o altri strumenti, le disposizioni del suddetto decreto.

Attualmente,³⁶ la normativa vigente in materia di cambi è contenuta nel Testo Ordinario delle disposizioni in materia di "Cambio e valuta estera" emanato con la Comunicazione "A" 6844 e nei regolamenti complementari.

Principalmente, tali regolamenti prevedono che:

- i) Le transazioni devono essere effettuate con l'intervento di un soggetto autorizzato a operare in valuta estera, che richiederà le informazioni e/o la documentazione necessarie per avallare la genuinità della transazione e il suo corretto inquadramento con il concetto dichiarato.
- ii) La compilazione, per ogni operazione di scambio, di un biglietto di acquisto o di vendita, a seconda dei casi, che sarà considerato come una dichiarazione giurata.
- iii) L'inosservanza dei regolamenti è disciplinata dalla legge sul regime penale dei cambi.

³⁵ Punto 7.10 del Regolamento "Esterni e scambio".

³⁶ Il presente contributo a questo lavoro ha avuto luogo nel novembre 2022.

- iv) L'obbligo di depositare e regolare, entro i termini stabiliti, si applica all'incasso di pagamenti per esportazioni di beni e servizi e per la vendita di attività non finanziarie non prodotte. In caso di indebitamento finanziario, l'iscrizione e la liquidazione.
- v) I residenti possono accedere al mercato dei cambi per effettuare pagamenti per operazioni relative a importazioni di beni, servizi forniti da non residenti, profitti e dividendi e indebitamento finanziario, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni specifiche per ciascuna voce.

L'accesso al mercato dei cambi per il pagamento di debiti e altre obbligazioni in valuta estera tra residenti è vietato, salvo le eccezioni previste.

Nel caso delle persone giuridiche, l'accesso al mercato dei cambi per la costituzione di attività esterne e per l'esecuzione di operazioni in derivati è soggetto alla preventiva approvazione della BCRA.

I non residenti devono ottenere l'autorizzazione preventiva della Banca Centrale per accedere al mercato dei cambi, ad eccezione, tra gli altri, delle organizzazioni internazionali, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei beneficiari e degli aventi diritto a pensione. D'altra parte, i turisti non residenti possono riacquistare fino a cento dollari statunitensi (US\$ 100), a condizione che l'entità intervenuta verifichi nel sistema online implementato dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina di aver regolato un importo maggiore o uguale a quello che desiderano acquistare nei precedenti novanta (90) giorni di calendario.

Il principale svantaggio per poter operare nel mercato dei cambi, sia in entrata che in uscita, è che nella Repubblica Argentina non esiste un mercato libero dei cambi, ma il mercato è regolato dalla Banca Centrale, per cui le valute estere vengono scambiate in diversi mercati regolamentati, e le differenze nei tassi di cambio in questi mercati possono presentare divergenze fino a oltre il cento per cento (100%)³⁷.

³⁷ A partire dal 1° novembre 2022, il dollaro ufficiale, chiamato anche "dollaro d'importazione", era il tasso di cambio di riferimento nel Paese, la pura quotazione del dollaro (US\$) in pesos argentini (\$), senza alcun tipo di tassa o sovrapprezzo. È anche chiamato "dollaro al dettaglio", quello che le aziende acquistano o vendono alla banca per importare. È il valore a cui vengono regolate le esportazioni. A quella data esistevano due quotazioni: per l'acquisto, cioè il prezzo che la banca è disposta a pagare per comprare dollari, e per la vendita, il prezzo a cui è disposta a vendere dollari; quindi, il valore del dollaro ufficiale era di 150,75 dollari per l'acquisto e 158,75 dollari per la vendita. Il "dollaro all'ingrosso" è il tasso di cambio che opera nel mercato all'ingrosso, dove operano banche, agenti di commercio estero e uffici di cambio autorizzati. A differenza del dollaro al dettaglio, questo tasso di cambio viene utilizzato per le vendite o gli acquisti su larga scala, motivo per cui è solitamente più economico. Non ha un prezzo di vendita e un prezzo di acquisto, ma piuttosto un'entità offre di comprare o vendere dollari a un certo prezzo, un'altra accetta e convalida quel prezzo. Alla data indicata, la quotazione era di circa 151,44 dollari per l'acquisto e 151,64 per la vendita. Una terza fascia di quotazione è quella corrispondente alle operazioni con carta di credito ed è il dollaro pagato per effettuare acquisti fuori dal Paese o all'interno di esso a servizi che sono dollarizzati, per un importo fino a trecento dollari (US\$ 300) al mese. Il valore è costituito dal tasso ufficiale del dollaro, a cui si aggiunge il trenta per cento (30%) per l'imposta PAIS e il quarantacinque per cento (45%) per l'imposta sul reddito, che può essere rimborsata se il contribuente adotta le misure corrispondenti. La quotazione alla data indicata era di circa 277,81 dollari. Esiste anche un tasso chiamato "dollaro turistico", per il turismo e le spese con carte in valuta estera per consumi superiori a trecento dollari statunitensi (US\$ 300) al mese, è stata stabilita una percezione aggiuntiva del venticinque per cento (25%) a titolo di imposta sulla proprietà personale. Poiché questo tipo di spesa pagava già l'imposta PAIS con un'aliquota del trenta per cento (30%) e una percezione a titolo di imposta sul reddito del quarantacinque per cento (45%), ora pagherà per ogni dollaro un ulteriore 100% sul valore del prezzo ufficiale al dettaglio. Per-